

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Santa Giulia S.p.A.

Via Quartieri n° 39 25032, Chiari (BS)

Tel.: 030 7014911- Fax: 030 7014922

Email: info@bancasantagiulia.it Sito internet: www.bancasantagiulia.it

Registro delle Imprese della CCIAA di. Brescia n. 01994680179

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5683 - cod. ABI 03367

Aderente al Fondo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È L'ANTICIPO SU CREDITI, FATTURE, CONTRATTI, DOCUMENTI E PROMISCOU

Struttura e funzione economica

L'operazione di anticipazione su crediti, fatture, contratti, documenti e promiscua permette al cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate o messe a disposizione.

Per la gestione del rapporto è aperto un conto anticipi. L'importo delle fatture o altri documenti presentati alla banca viene addebitato sul conto anticipi con contestuale accredito sul conto ordinario. Alla scadenza delle fatture, contratti o altri documenti, se il debitore del cliente paga, l'operazione si chiude. Se invece il debitore del cliente non paga, la relativa somma viene addebitata sul conto ordinario. In entrambi i casi la partita debitoria sul conto anticipi si chiude. Sulle somme anticipate maturano interessi passivi a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Gli interessi maturano il 31 dicembre di ciascun anno e diventano esigibili il 1° marzo successivo alla loro maturazione. In caso di chiusura definitiva del rapporto gli interessi sono immediatamente esigibili. Le competenze che maturano sul conto anticipi sono direttamente addebitate sul corrispondente conto ordinario.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate o messe a disposizione in caso di mancato pagamento delle fatture o documenti presentati

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 10,83%	tasso fisso. Il calcolo include l'imposta di bollo e la commissione onnicomprensiva
Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,06%	tasso variabile. Il calcolo include l'imposta di bollo e la commissione onnicomprensiva

Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo**.

TASSI	
tasso	<p>Non Cons T F: entro fido: Tasso fisso: 8% Non Cons T V: entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 3 MESI/360 MM PRECEDEN (Attualmente pari a: 2,713%) + 5,5 punti perc. Minimo: 0% Valore effettivo attualmente pari a: 8,213% Tasso Euribor 3m/360 media mese precedente rilevato sul quotidiano 'Il Sole 24 Ore' il primo giorno del mese. Il tasso è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI)</p>
tasso - OLTRE FIDO	<p>Non Cons T F: Tasso fisso: 15% Non Cons T V: Tasso variabile: EURIBOR 3 MESI/360 MM PRECEDEN (Attualmente pari a: 2,713%) + 12 punti perc. Minimo: 0% Valore effettivo attualmente pari a: 14,713% Tasso Euribor 3m/360 media mese precedente rilevato sul quotidiano 'Il Sole 24 Ore' il primo giorno del mese. Il tasso è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI)</p>

RATING DI LEGALITA

AVVERTENZA: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizione sopra riportate.

Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale (<i>per utilizzi nei limiti del fido concesso</i>)	0,25 punti in meno
Durata massima dell'istruttoria	30 giorni lavorativi

Finanziamento a tasso variabile

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).

Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi	Non Cons T F: 2% annuale Non Cons T V: 2% annuale
Periodicità di addebito	Non Cons T F: Trimestrale Non Cons T V: Trimestrale
<p>La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi. In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.</p>	
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	Si veda apposita Sezione

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora

Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievo contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	Non Cons T F: € 5,00 Non Cons T V: € 5,00
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	Non Cons T F: € 75,00 Non Cons T V: € 75,00

CAPITALIZZAZIONE

Periodicità

Non Cons T F:
Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Non Cons T V:
Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.

SPESE

Imposte e tasse presenti e future

Nella misura effettivamente sostenuta

Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche

Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale

Spese per la gestione del rapporto

Invio comunicazioni periodiche	Non Cons T F: Posta: € 1,00 Casellario postale interno: € 0,00 Casellario elettronico: € 0,00 Non Cons T V: Posta: € 1,00 Casellario postale interno: € 0,00 Casellario elettronico: € 0,00
Altre comunicazioni	

DECORRENZA VALUTE

_ Alla presentazione dei documenti: addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul conto ordinario con valuta data di presentazione.

_ Alla estinzione dell'anticipazione: accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario con valuta pari alla valuta di accredito del mezzo di pagamento utilizzato dal debitore ovvero, in caso di insoluto, con valuta data dell'operazione.

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di tre giorni (ovvero quindici giorni nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore).

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di quindici giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito. Il cliente, anche senza un'espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 30 giorni decorrenti dalla data di

pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca Santa Giulia Via Quartieri n.39 – CAP 25032 Chiari BS indirizzo di PEC bancasantagiulia@legalmail.it, indirizzo di posta elettronica ufficio.reclami@bancasantagiulia.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Rating di legalità delle imprese	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
----------------------------------	--